



## Istituto Comprensivo Statale "Lavello 1"



Prot. n. 962 – C/27

Lavello, 26/02/2018

**Ai Docenti di ogni ordine e grado**

**P.C. Al Garante per l'INFANZIA e l'Adolescenza per la Basilicata**  
**Dott. Vincenzo Giuliano**  
[vincgiuliano@gmail.com](mailto:vincgiuliano@gmail.com)

**P.C. Al Coordinatore dei Dirigenti Tecnici**  
**Dott. Tonino Pinto**  
[gerardoantonio.pinto1@istruzione.it](mailto:gerardoantonio.pinto1@istruzione.it)

**P.C. Al DSGA**  
**AI SITO WEB**

### **OGGETTO: VALUTAZIONE degli alunni ai sensi delle normative vigenti.**

In qualità di GARANTE della LEGALITA' e della TRASPARENZA dell'Istituto Comprensivo Statale 1 di Lavello, si ritiene necessario e opportuno fornire alle SSSL alcune informazioni in merito alle leggi vigenti che regolano l'esercizio della VALUTAZIONE degli alunni.

A differenza di quanto possa sembrare, nonostante la normativa preveda la "Libertà d'insegnamento", il docente valutatore si può muovere in uno **spazio discrezionale molto ridotto** e la conoscenza delle novità normative, certamente, potrà avvantaggiare i docenti impegnati in questo delicato compito, poiché l'ottemperanza delle leggi, ci può evitare situazioni alquanto incresciose (VEDI SENTENZE ALLEGATE).

Prima di avviare qualunque procedura valutativa e di insegnamento:

- accertarsi della presenza, in classe, di soggetti con Bisogni Educativi Speciali: per questi studenti, individuati nel Consiglio di classe, si predisporre un Piano Didattico Personalizzato, se non ancora presente, (contenente misure compensative e dispensative) e si valuterà solo ed esclusivamente in relazione agli OBIETTIVI stabiliti nel PDP o nel PEI (nel caso di alunni con disabilità);
- in caso di scarso rendimento è dovere del Docente predisporre ulteriori strategie metodologico-didattiche, individuare altri modi non solo di trasmissione dei contenuti, bensì di acquisizione di competenze: metodologie COINVOLGENTI, INTERESSANTI, MOTIVANTI, INCORAGGIANTI, INTERATTIVE, afferenti al COSTRUTTIVISMO, che diano un nuovo impulso al PROCESSO di insegnamento/ APPRENDIMENTO, mettendo al centro l'alunno, partendo dal suo mondo, per portarlo nel nostro, che lo INCURIOSISCA, per estrarre e mettere in campo le sue potenzialità;
- in caso di scarso rendimento deve essere **fornita costante, tempestiva, precisa, puntuale, chiara e documentata informazione alle famiglie** degli alunni: NON sarà sufficiente "sapere" che i genitori possono vedere i voti sul registro elettronico, questa possibilità data ai genitori NON garantisce la presa visione e, comunque "vedere un voto" senza ricevere spiegazioni sottrae alla votazione la connotazione formativa che deve essere posta alla base. Per "costante" e "DOCUMENTATA" informazione si intende una serie di azioni volte a lasciare traccia di un proficuo dialogo SCUOLA-FAMIGLIA, per esempio:  
**-Lettera informativa /modello da compilare predisposta dal D.S. inviata, con ricevuta (ALLEGATA alla presente);**



## Istituto Comprensivo Statale "Lavello 1"



- Telefonata di convocazione per colloquio in merito all'andamento disciplinare o/e altre problematiche tramite segreteria che avrà cura di documentare tramite FONOGRAMMA;
- Consueti COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA;
- Nota scritta sul diario, con firma di presa visione.

### E' sufficiente il voto numerico sulle prove scritte? No!

- La normativa vuole che, oltre al voto numerico, ci sia anche un breve giudizio motivato. Così, **va anche spiegato perché una prova è sufficiente o insufficiente**. Purché non esprima dei giudizi personali ma soltanto scolastici sull'alunno.
- Per stabilire la media dei voti scolastici, il docente deve valutare dei **fattori obiettivi** (il numero di voti positivi o negativi) che avranno un risultato, per così dire, matematico e i **fattori soggettivi**: se l'alunno ha sempre fatto o meno i compiti a casa in modo costante e soddisfacente, se è sempre stato presente alle lezioni, **se ha dimostrato di voler migliorare e superare le proprie lacune, ( per es. se richiede ulteriori spiegazioni che i docenti impartiscono manifestano assertività e soddisfazione del progresso raggiunto) se ha accettato di partecipare a delle lezioni di recupero, se ha dimostrato buona volontà: pertanto non siamo tenuti ad attenerci "SCRUPOLOSAMENTE" al calcolo della media matematica, contrariamente a quanto pensato da alcuni scrupolosi docenti in servizio presso questo istituto. Il professore può dare il voto finale se ha fatto una sola o due interrogazioni o un solo o due compiti nel quadrimestre? No!**
- La legge parla di "**congruo numero di interrogazioni e (...) scritti (...) corretti e classificati**" (testo risalente persino ad un Regio Decreto del 1925). Quindi **CONGRUO NUMERO** (uno non basta) e, soprattutto, **CORRETTI** (i professori che "non portano il compito" prima del termine del quadrimestre non possono validamente servirsene nell'attribuzione del voto, ovvero il voto non dovrebbe "fare media") e **CLASSIFICATI** (i compiti o le verifiche "senza voto" o comunque privi di un giudizio che consenta di comprenderne la qualità non possono incidere). I criteri relativi al "congruo numero" li stabilisce il Collegio Docenti. **La giurisprudenza consolidata (e, sulla scia, TAR Piemonte, sez. II, 24.07.2008) accoglie i ricorsi ed annulla i voti assegnati sulla base di un INCONGRUO numero di verifiche. Qualche giudice di merito ha parlato esplicitamente di TRE verifiche. Credo che, prima ancora della toga, dovrebbe essere il buon senso a guidare nell'individuazione di un numero minimo. E mai il buon senso si accontenterebbe di una o due. Il rimedio, per lo studente che lamenti un voto attribuito sulla base di un numero incongruo di verifiche, è il RICORSO al Tribunale Amministrativo Regionale .**

**Pertanto, il voto in pagella viene scelto sulla base dei seguenti criteri :**

- Impegno e costanza nello studio, anche domestico
- Interesse all'apprendimento e partecipazione
- Tendenza al miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza
- Autonomia nella metodologia di lavoro individuale
- Risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero e/o sostegno e di approfondimento



## Istituto Comprensivo Statale "Lavello 1"



-Saldo dei debiti formativi attuali e pregressi

Questo significa che i docenti non valuteranno solamente i voti presi durante i compiti in classe e le interrogazioni, ma anche la partecipazione in classe, l'impegno e gli eventuali miglioramenti

Anche dei **voti assegnati tramite interrogazioni e compiti in classe** esistono dei criteri di assegnazione, che riguardano:

- **Conoscenze**: ovvero quelle informazioni che si assimilano tramite lo studio e l'apprendimento (teorie letterarie e filosofiche, fatti storici, formule matematiche etc.)
- **Abilità**: ovvero le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi
- **Competenze**: ovvero la capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e attitudini personali che ti portino a saper affrontare e fronteggiare le problematiche della vita

**La valutazione periodica e finale** degli alunni è compito:

- dei docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali;
- dei docenti che insegnano religione cattolica i quali partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; tale valutazione viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l'interesse e il profitto dell'alunno, con conseguente esclusione del voto in decimi;
- dei docenti di sostegno che, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000, la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai **processi di autovalutazione** degli alunni medesimi.

Parallelamente alla sua **valutazione**, quindi, il docente guida gli alunni all'**autovalutazione** ponendosi accanto ad essi nel modo più **costruttivo** per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell'individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. **L'allievo deve essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione e di autogestione nell'apprendimento e nello studio (metacognizione).**

### Dulcis in fundo

Ribadendo l'obbligo della scrivente, a GARANTIRE la LEGALITA' nell'Istituto, vigilando su ogni aspetto del processo di insegnamento / apprendimento e su ogni aspetto organizzativo-gestionale, per PREVENIRE OGNI EVENTO INCRESCIOSO che potrebbe compromettere la salute psico-fisica di personale e utenti, nonché il diritto allo studio di quest'ultimi, ritengo utile porre all'attenzione della SSVV alcune sentenze in merito.

La **Sentenza n° 1719/12** del TAR Toscana depositata il 23/10/2012 annulla il giudizio di non ammissione alla classe V di una scuola superiore per un alunno certificato con DSA.

Per l'alunno era stato predisposto ai sensi della **L. n° 170/10** e del **D.M. del 12/07/2011** un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) che prevedeva in talune discipline delle misure compensative e dispensative.



## Istituto Comprensivo Statale "Lavello 1"



Dalla decisione risulta però che **quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato** dal Consiglio di Classe, specie con riguardo all'applicazione delle prove equipollenti che in esso erano previste. Inoltre il TAR ha riscontrato una **carenza di motivazione** circa l'aspetto fondamentale della **mancata presa in considerazione del fatto che l'alunno fosse certificato con DSA**, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza dello scarso impegno dell'alunno o del suo DSA del quale non è neppure stata fatta menzione. Si riporta un passaggio della motivazione della sentenza che si conclude con l'ordine all'Amministrazione scolastica di **rinnovare lo scrutinio finale** tenendo conto delle censure della stessa:

*"In altri termini, nel mentre [il Consiglio di Classe] ha evidenziato l'atteggiamento "non sempre collaborativo in tutte le discipline" del [omissis], ovvero il suo impegno "non uniforme" e gli insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l'incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss'altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento. Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti".*

In senso conforme anche la [sentenza del TAR Molise n° 612/13](#) che **censura pure la mancata o intempestiva predisposizione del PDP pur in presenza di evidenti segnali di Bisogni Educativi Speciali**. A PROPOSITO della valutazione e degli esami di **alunni con DSA**: nella [l. n° 170/2010](#) e delle norme applicative ([D.M. n° 5669 del 12 luglio 2011](#)) si precisa che hanno diritto a **tempi più lunghi, a misure dispensative e strumenti compensativi** ed all'uso di **strumenti tecnologici "solo" se utilizzati durante l'anno o se ritenuti necessari** per lo svolgimento delle verifiche (comma 11).

Appare opportuno rammentare che il **comma 13** introduce una **novità importante**: inizialmente si conferma quanto già previsto: **un alunno con certificazione di DSA** di particolare gravità *"su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato"*.

Per tale motivo è quanto mai necessario che ciascun Consiglio di classe individui con tempestività gli eventuali STUDENTI con BES, in ogni classe, al fine di poter predisporre e GARANTIRE LORO, per TUTTO il CORSO dell'ANNO i loro diritti: **OBIETTIVI DIVERSI, MISURE COMPENSATIVE e DISPENSATIVI, EVENTUALI SUSSIDI e SOPRATTUTTO, una VALUTAZIONE ADEGUATA** ai loro rispettivi PEI, PDP, oppure ai Piani di Studio Personalizzati.

Ove mai questa osservanza delle normative non si verificasse, **potrebbe persino accadere** di trovare, in sede di scrutini quadrimestrali, **schede di valutazione pessime**, attribuite a soggetti con BES, solo e semplicemente perché valutati senza tenere conto dei loro **diritti previste dalle leggi dello Stato Italiano**.

Si invitano le SLL a leggere attentamente la **NOTA MINISTERIALE ALLEGATA**, al fine di evitare incresciose vicissitudini.

Si coglie l'occasione per ringraziare sinceramente per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Lucia SCUTERI  
*firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 D.lgs.39/93*